

La quarta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5806 del 3 febbraio 2021 (dep. 15 febbraio 2021), è tornata sulla delicata tematica dell'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento nei reati colposi omissivi posti in essere nell'esercizio della attività medica.

Agli imputati sono state contestate due diverse condotte omissive colpose: non aver rimosso, durante l'intervento, la pinza inserita nell'addome della paziente e non aver eseguito con urgenza l'intervento diretto alla rimozione di tale ferro.

Secondo i giudici di merito, l'omessa asportazione della pinza, avvenuta nel corso del primo intervento chirurgico, è stata la condizione imprescindibile della patologia che ha portato al secondo ricovero e al decesso della vittima, a prescindere dalla ricostruzione delle due condotte in termini di progressione causale o di concorso di cause.

Questa conclusione - a detta dei giudici di legittimità - risulta del tutto condivisibile, considerato, del resto, che la seconda condotta, oltre ad essere riferita agli stessi imputati, non potrebbe reputarsi come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, alla luce dell'orientamento secondo cui, in tema di interruzione del nesso causale, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce o all'ipotesi di un processo causale del tutto autonomo da quello antecedente oppure all'ipotesi di un processo causale non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.

In ordine all'accertamento del nesso causale nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Proprio in relazione ai reati colposi omissivi, si è altresì specificato che il giudizio di alta probabilità logica deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto.

L'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento va condotto su base totalmente oggettiva, con un giudizio *ex post*, mediante il procedimento *cd.* di eliminazione mentale e va tenuto ben distinto rispetto alla diversa e successiva indagine sull'elemento soggettivo del reato che deve essere valutato, invece, con giudizio *ex ante*, alla stregua delle conoscenze del soggetto agente.

Con l'occasione, la Suprema Corte ha ribadito che la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica: non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, che include la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto; ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente argomentato.

## Riferimenti Normativi:

- art. 40 c.p.
- art. 113 c.p.



# L'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento nei reati colposi omissivi

Diritto penale Reati in generale

Valerio de Gioia

15 | 02 | 2021

---

- art. 590-sexies c.p.